

(N. 1020)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TORELLI, DEL NERO, MAZZOLI, ATTAGUILE e TREU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1969

Modificazioni alle norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sulle scuole per conducenti di veicoli a motore

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 16 febbraio 1967, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1967, n. 44), che ha convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, avente per oggetto la disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, introdusse un apposito articolo (art. 5) il quale indica le diverse categorie di funzionari e di impiegati, sia della carriera di concetto che della carriera esecutiva, che possono effettuare gli esami di coloro che richiedono il rilascio di patenti di guida per veicoli a motore.

Con il cennato disposto di legge sono stati ridotti taluni compiti ai quali gli ingegneri avevano fatto fronte nel passato, passando ad altro personale il compito dell'assorbimento delle mansioni di esaminatori dei richiedenti la patente di guida di autoveicoli e ciò, con gradualità di competenze, fino a giungere all'ultima categoria a cui appartengono gli impiegati della carriera di concetto e gli impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato, all'uopo abilitati. Costoro possono procedere agli esami per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B, C, esclusi gli esami dei mutilati e minorati

fisici, e agli esami per la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.

Quali titoli di studio per i funzionari della carriera di concetto, con competenze maggiori della precedente, è richiesto il titolo di studio di perito industriale o geometra o il diploma di maturità scientifica, mentre per gli impiegati della carriera di concetto e quelli della carriera esecutiva non è previsto alcun titolo di studio o meglio è previsto soltanto un « titolo di studio diverso » da quello previsto per i funzionari suddetti. Ne consegue che per gli impiegati il titolo di studio può essere anche la semplice licenza di scuola media.

Mentre tutta questa normativa veniva prevista per i dipendenti dell'Ispettorato della motorizzazione addetti agli esami di guida, nessun aggiornamento veniva previsto per il personale addetto al funzionamento delle « scuole per conducenti di veicoli a motore », tuttora regolato dall'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dagli articoli dal 486 al 501 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Orbene, se il legislatore ha sentito la necessità di limitare la competenza degli alti funzionari dell'Ispettorato nelle loro funzioni di « esaminatori », affidandole a funzionari di grado inferiore ed anche a semplici impiegati della carriera di concetto e della carriera esecutiva, a maggior ragione questo slittamento deve essere previsto per il personale addetto al funzionamento delle autoscuole.

Ma all'infuori di questa considerazione vi è una serie di motivi specifici che inducono i proponenti a sottoporre al Senato una radicale revisione delle norme vigenti in materia.

Infatti, per questo tipo di scuole e per ognuna di esse sono previsti un direttore, uno o più insegnanti e uno o più istruttori, ossia persone con tre qualifiche diverse, con mansioni che teoricamente dovrebbero essere diverse, ma che nella pratica vengono esercitate sia dall'una che dall'altra persona.

La situazione diventa ancora più abnorme quando si consideri che, al di fuori dei tre « addetti ai lavori » sopraindicati, esiste ancora la figura del « titolare » della scuola, che dovrebbe essere l'effettivo responsabile del buon andamento della scuola stessa e non soltanto perchè è il responsabile di fronte alla legge, ma anche in quanto soltanto ad esso titolare viene rilasciata l'autorizzazione di apertura della scuola.

Se si esamina la situazione reale delle autoscuole, appare di tutta evidenza che una tale situazione esprime soltanto apparentemente una gerarchia di valori mentre in effetti è semplicemente una forma di burocraticismo che ha come conseguenza di rendere enormemente costosa la partecipazione degli alunni alla scuola e di creare una forma di discriminazione che favorisce speculazioni di ogni genere.

Infatti, il « titolare » può ottenere autorizzazioni senza limite di numero di scuole e senza avere la benchè minima competenza in materia, in ciò agevolato dal fatto che l'istruzione degli alunni è affidata per la parte teorica agli insegnanti di teoria e per la parte pratica agli istruttori di guida.

È *ius receptum* che le « autorizzazioni » in genere vengono rilasciate alla persona che gestisce personalmente l'attività autorizzata, onde dal suo esercizio ne possa trarre un legittimo reddito; mentre nella fattispecie il titolare della concessione può essere totalmente estraneo al funzionamento delle scuole, tanto che ai fini della « titolarità dell'autorizzazione » sono richiesti due soli requisiti: moralità e capacità finanziaria.

Mentre il requisito della buona condotta è indispensabile in questa come in qualsiasi attività che ha relazioni pubbliche, il requisito della « capacità finanziaria » (da valutarsi, fra l'altro, *ad libitum* dell'Amministrazione) è profondamente discriminatorio, inutile ed offensivo verso coloro (direttori, insegnanti ed istruttori) che sono l'anima e la mente della scuola.

La figura del titolare a sè stante deve quindi scomparire perchè priva di giustificazione, mentre deve essere riconosciuta ad una qualsiasi delle persone che effettivamente e personalmente lavorano nelle autoscuole.

Quasi altrettanto potrebbe essere affermato per quanto riguarda la figura del « direttore » che a sensi della vigente legge non ha contorni ben definiti.

La miglior prova della quasi inutilità dell'esistenza di questi « direttori » è data dal fatto che il regolamento all'articolo 493 prevede che l'idoneità tecnica e didattica degli insegnanti e degli istruttori venga accertata mediante appositi esami di cui viene indicato l'elenco preciso degli argomenti sui quali essi dovranno vertere, mentre per il direttore nulla è previsto e d'altronde nulla sarebbe prevedibile in quanto l'articolo 489 del regolamento prevede che unica responsabilità del direttore è la « regolare tenuta dei registri e libretti di prescrizioni relativi agli allievi, nonchè lo svolgimento dei prescritti programmi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche di guida ».

In pratica, attualmente, nella maggior parte dei casi, nelle autoscuole figura in organico un regolare direttore il quale però non è altro che un « prestanome » degna-

mente retribuito dal titolare, senza che egli abbia a prestare una qualsiasi proficua attività a favore dell'autoscuola stessa.

Di fronte a una tale situazione di fatto, innegabile perchè verificabile in qualsiasi città italiana, le autoscuole sono concesse, in molti casi, a un « titolare » che è tale a mero scopo di lucro senza alcun apporto lavorativo personale, e con un « direttore » che non dirige, in quanto la legge non gli affida altro incarico che di porre il « visto » sui libretti e registri compilati dagli istruttori e insegnanti che sono unici e veri « lavoratori » delle autoscuole perchè è su di essi che grava la responsabilità pratica di una razionale e completa istruzione degli allievi.

Si ritiene pertanto indispensabile procedere ad un aggiornamento delle norme vigenti in materia di autoscuole, modificando opportunamente gli articoli del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e precisamente degli articoli da 486 a 501.

L'articolo 1 del presente disegno di legge contiene le nuove norme per il rilascio delle autorizzazioni e quali principali innovazioni al precedente dettato legislativo prevede che le autorizzazioni possano essere rilasciate soltanto a titolari che siano già abilitati a funzione di direttore di scuola, di insegnante di teoria o di istruttore di guida; inoltre prevede che i requisiti personali richiesti ai titolari siano quelli previsti dall'articolo 11 della legge di pubblica sicurezza; prevede poi che ogni titolare non può ottenere più di cinque autorizzazioni per nuove scuole ed infine che per questo tipo di autorizzazioni non è ammessa la rappresentanza. Con tali norme si elimina ogni forma di parassitismo sulle scuole ed ogni forma di speculazione sulle medesime.

L'articolo 2 prevede la possibilità che ogni scuola possa aprire sezioni distaccate allo scopo di favorire centri minori dove sarebbe difficile l'apertura di una scuola o per scarsità di alunni o per mancanza di personale *in loco*. L'esistenza di queste sezioni è già in atto in tutto il territorio nazionale in conseguenza della circolare 20

settembre 1963, n. 85, del Ministero dei trasporti — servizio motorizzazione — che prevede il funzionamento al paragrafo B-2, ma con criteri discrezionali degli ispettorati compartimentali. Si ritiene invece che l'apertura di sezioni di scuole debba essere prevista da esplicita norma legislativa.

L'articolo 3, contrariamente alla normativa in vigore, prevede l'esistenza soltanto di due tipi di scuole, abolendo le scuole per conducenti di macchine agricole. Si ritiene cioè che le scuole che già possono preparare il candidato al conseguimento delle patenti di guida per macchine operatrici ben possono provvedere anche alla preparazione per patenti di guida di macchine agricole. Infatti queste ultime (trattori) hanno facilità di guida e di uso ben maggiore delle macchine operatrici (ruspe, compressori, sollevatori, gru, carrelli stradali, eccetera) per le quali occorre un insegnamento teorico e pratico particolarmente impegnativo.

L'articolo 4 mantiene l'organico come è previsto dalla precedente legge, ma riconosce la cumulabilità delle funzioni di direttore e di insegnante, come pure quella di insegnante e di istruttore alla condizione, naturalmente, che sussistano i requisiti morali e di idoneità tecnica previsti per ciascun tipo di funzione. Si prevede comunque che la scuola non potrà mai avere un organico inferiore a due unità a condizione che ambedue abbiano funzioni di insegnamento e di istruzione.

L'articolo 5 prevede il declassamento dei titoli di studio previsti dall'attuale articolo 492, eliminando qualsiasi equipollenza che nell'attuale regime scolastico non è più prevista, eliminando per il direttore (che, in effetti, non potrà esistere se non nelle scuole dei grandi centri urbani) il titolo di laurea che, considerato a sè stante, senza nessuna garanzia di conoscenze pratiche in materia automobilistica, non ha alcun valore.

L'articolo 6 prevede il passaggio da una funzione all'altra per anzianità di servizio che dovrà essere valutata, sulla base dei libretti e dei registri esistenti in ogni scuo-

la, dal competente Ispettorato della motorizzazione civile.

L'articolo 7 prevede che per le lezioni teoriche per conducenti di macchine agricole non occorra alcun materiale speciale oltre a quello già previsto per i conducenti di veicoli a motore in genere.

L'articolo 8 infine prevede un aumento della tassa di concessione governativa essendo inadeguata quella attualmente esistente.

I proponenti confidano che, data l'importanza morale e giuridica del provvedimento proposto, il Senato vorrà concedere la sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rilascio delle autorizzazioni)

L'articolo 486 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere l'autorizzazione del Ministero dei trasporti, le scuole per conducenti di veicoli a motore debbono soddisfare alle prescrizioni del presente regolamento e ai requisiti morali e di idoneità tecnica del personale, alla idoneità nonchè alla proprietà o libera disponibilità dell'attrezzatura tecnica, dei locali, dell'arredamento, del materiale didattico per l'insegnamento teorico e dei veicoli per le esercitazioni di guida da parte dei titolari.

Le autorizzazioni possono essere rilasciate soltanto a titolari che siano abilitati a funzioni di direttore di scuola, di insegnante di teoria o di istruttore di guida.

Le autorizzazioni non possono essere concesse nei casi previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

A favore di ciascun titolare non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove scuole in numero superiore a cinque.

Le domande di rilascio di autorizzazione devono essere corredate dalla documentazione comprovante l'adempimento delle condizioni di cui ai commi precedenti.

Le autorizzazioni possono essere rilasciate per uno dei tipi di scuole di cui all'articolo 487.

Per le autorizzazioni di cui al presente articolo non è ammessa la rappresentanza ».

Art. 2.

(Sezioni di scuole)

La scuola autorizzata può istituire sezioni distaccate dello stesso tipo di insegnamento della scuola purchè in centri vicini alla sede.

L'autorizzazione relativa all'apertura delle sezioni sarà data dall'Ispettorato provinciale della motorizzazione civile dove ha sede la scuola, ogniqualvolta se ne ravvisi l'utilità per il centro abitato minore.

Ogni scuola non potrà essere autorizzata ad aprire più di cinque sezioni, tuttavia potrà usufruire del personale addetto alla scuola anche per il funzionamento delle sezioni, a condizione che la durata dei loro corsi corrisponda alle modalità di cui all'articolo 500 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Art. 3.

(Tipi di scuole autorizzate)

L'articolo 487 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Le scuole si distinguono in:

a) scuole per conducenti di veicoli a motore: per la preparazione di candidati al conseguimento di patenti di guida ad uso pubblico e privato per veicoli delle categorie A, B, C, D, E ed F;

b) scuole per conducenti di veicoli a motore ad uso privato: per la preparazione di candidati al conseguimento di patenti di guida ad uso privato per veicoli delle categorie A, B, C, D ed F. Tali scuole possono essere limitate alla preparazione di candidati al conseguimento di patente per motoveicoli della categoria A.

Le scuole di cui ai punti a) e b) possono preparare candidati al conseguimento delle patenti di guida per macchine operatrici, per carrelli e per macchine agricole ».

Art. 4.

(Organico)

L'articolo 491 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Il personale di una scuola per conducenti di veicoli a motore deve, normalmente, essere composto di un direttore, di uno o più insegnanti di teoria e di uno o più istruttori di guida.

Le funzioni di direttore ed insegnante sono cumulabili, al pari delle funzioni di insegnante e istruttore, alle condizioni previste dal successivo articolo 492.

L'organico della scuola non potrà, in questi casi, essere inferiore a due unità a condizione che ambedue siano abilitate a svolgere funzioni di insegnamento ed istruzione ».

Art. 5.

(Requisiti morali e di idoneità tecnica)

L'articolo 492 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Il personale di cui all'articolo 491 deve essere in possesso di requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari di scuola e dei requisiti di idoneità tecnica di cui ai seguenti punti:

1) titoli di studio rilasciati da scuole di Stato o da questo riconosciute:

a) per il direttore: diploma di scuola media superiore;

b) per gli insegnanti di teoria: lo stesso diploma prescritto al precedente punto a) per il direttore, oppure licenza di scuola o istituto professionale;

c) per gli istruttori di guida: almeno diploma di licenza di scuola media dell'obbligo;

2) patenti di guida, a seconda del tipo di scuola:

a) per gli insegnanti e gli istruttori nelle scuole per conducenti di veicoli a mo-

tore: ad uso privato della categoria C per i primi e della categoria E per i secondi;

b) per gli insegnanti e gli istruttori nelle scuole per conducenti di veicoli a motore ad uso privato: della categoria B ad uso privato per i primi ed allo stesso uso della categoria D per i secondi;

c) per gli insegnanti e gli istruttori per conducenti di macchine agricole: quella prescritta per la guida di tali macchine.

Per gli insegnanti di ogni tipo di scuola, in casi eccezionali e qualora concorrano particolari condizioni, può essere ritenuta ammissibile dalla Amministrazione una patente di categoria diversa da quella prescritta, oppure della categoria F ».

Art. 6.

(Passaggio di funzioni per anzianità)

L'articolo 494 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le iniziali prove per la idoneità tecnica e didattica degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida previste dal precedente articolo, la cumulabilità e l'acquisto della titolarità della più alta funzione avverranno, di diritto, dopo che sia trascorso un periodo di lodevole ed ininterrotto servizio, per una durata di tre anni, svolto dagli insegnanti e dagli istruttori nelle funzioni nelle quali sono stati riconosciuti idonei.

Le condizioni richieste dal comma precedente saranno accertate e certificate dall'Ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione ha sede la scuola ».

Art. 7.

(Materiale per le lezioni teoriche)

Il punto 3 dell'articolo 496 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è soppresso.

Art. 8.

(Tassa di concessione governativa)

Il testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, alla tabella allegato A, titolo XIV, numero d'ordine 194, per quanto riguarda la tassa di concessione governativa per le scuole per conducenti di veicoli a motore è modificata come segue:

autorizzazione del Ministero dei trasporti per l'apertura e l'esercizio di scuole per conducenti di veicoli a motore, tassa lire 100.000;

tassa annuale lire 50.000.